

12 LUG 2018

SERPICO

N. Reg. D. legge

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

DAL TRIBUNALE DI BERGAMO

L'anno di mese e anno procedura eccezionale immobiliare 12212016 ag. Esco. impegno, pratica
di BANCO POPOLARE SOC. COOP.

contro

visto l'art. 559 c.p.c.

Nomina custode dei beni pignorati in sostituzione del debitore PARCO VIVO CONSONNI

1) prendere immediato possesso dell'immobile nel caso in cui sia occupato dal debitore o dai suoi familiari o da terzi muniti di titolo opponibile, intendendosi invocato solo contro ammesso a rimanere nell'immobile il debitore con la sua famiglia;

2) incassare eventuali titoli civili da depositare ad opposizio libero o su conto corrente riferiti alla procedura;

3) verificare periodicamente lo stato e la costanza del compimento pignorato segnalando eventuali anomalie o difese, quali interventi di ordinanza o stradivaria, nonché le opportunità di dimettere le ibardature nei confronti del debitore o dell'occupante senza titolo o con titolo non opponibile, o di rimetterlo in esecutore, se manca di titolo opponibile;

4) apponendo verso gli interessati all'acquisto dell'immobile pignorato possono visitarlo secondo il disposto del novellato art. 560 c.p.c., ricordando la particolarità che gli interessati a presentare l'attivo di cui sono主人 diritto di esaminare i beni in verità sotto riportati al termine della richiesta che deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere fatta nota a persona diversa dal notodice;

5) presentare semestralmente in cancelleria il rendiconto della propria gestione ai sensi degli artt. 560 comma 1 e 569 c.p.c. e fornire ogni ulteriore informazione richiesta;

Assegna al custode sopra nominato un account di € 500,00 a carico del creditore precedente precisando che l'utilizzo del versamento resterà riservato con finalità esclusivamente al tempo della stessa, mentre i creditori procederanno provvedimenti a simbolario e ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenute nell'esecuzione dell'incarico;

Autorizza il notodice ad accedere all'immobile con l'assistenza dei Carabinieri territorialmente competenti o della Polizia Locale, e con l'eventuale auxilio di magistrato, nelle ipotesi in cui non gli venga consentito da parte dell'occupante senza giustificata ragione; l'accesso ovvero in cui risultasse manifesta che l'occupante ha ormai abbandonato l'immobile.

Ravvisa l'opportunità di delegare un professionista al compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati in conformità al disposto della L. 302/98 e delle norme successive;

visto l'art. 591 bis c.p.c.,

Il Notodice

dell'Assessorato Notarile Bergamo 302/98 con sede in Bergamo alla via Garibaldi n. 37/L,

il professionista MICHELA SERPICO con studio in BERGAMO

per il compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati, secondo le modalità indicate al terzo comma dell'art. 569 c.p.c.

Il professionista designato

provvederà:

1) alla determinazione del valore dell'immobile e norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice al sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;

2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e 571 c.p.c. ed in particolare avrà cura di:



convenire gli interessati, ove lo stesso esista nel giorno dopo di dir che lo stesso provvederà a comunicare:

1) le mappe constate degli immobili pluronimi;

2) il prezzo, la vendita degli immobili pluronimi previa omisione dell'avviso di cui all'art. 576 c. IV e.p.c. da comunicarsi a tutte le parti, sia compresi gli eventuali crediti

dei titoli non intervinuti, indicati dallo stesso professionista delegato;

con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà indicare:

1) se la vendita si dovrà effettuare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'esperimento d'asta;

3) il giorno, l'ora ed il luogo dell'esperimento d'asta;

4) il termine che dovrà decorre tra il comunicamento delle forme di pubblicità a Pergamentino d'asta, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 750 ultimo comma c.p.c.;

5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare dovrà essere versato dagli offron-

ti; la misura dell'ammontare da approntarsi alle offerte;

7) il termine di 120 giorni dall'applicazione (NON PROROGABILIS), entro il quale il prezzo dovrà essere depositato unitamente ad un fondo spese dovendo per la produzione del decreto di trasferimento ed i tutti gli incambiamenti concessi, nonché le modalità di deposito da effettuarsi a saldo prezzo sul conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso il punto bancario prefissato dal medesimo professionista delegato, ovvero, in caso di esecuzione promossa per un credito fondiario, l'indicazione di cui all'art. 41 D. Lgs 385/1993 ed' ove dovranno essere compilate le sopra indicate attività, nonché le indicazioni di cui al comma 4

dell'art. 391 bis c.p.c. sul quale verrà rinviate la cauzione depositata dall'applicatore;

D) effettuare, almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, le formalità pubblicitarie di vendita di cui infra;

E) effettuare la gara tra gli offroniti ex art. 571 c.p.c., nel plauso ed ora indicati, promulgando l'applicazione a favore del miglior offerente e ciò anche se il prezzo offerto fosse inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata precedentemente fissa una distanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.

Disponi

che gli esperimenti di vendita si svolgano secondo le modalità della VENDITA SINCRONA MISTA di cui all'art. 22 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26.2.2015 n. 32.

CHE IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA È IL PORTALE DEL GESTORE SIANO:

Aste Giudiziarie InLinea SPA www.astetelematiche.it

EDICOM FINANCE SRL con socio unico www.garavirtuale.it

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL www.falcoaste.it

ASTALEGALIENET SPA www.spazioaste.it

ITAUCCTION www.realestatediscount.it; www.venditegiudiziarietutta.it

NOTARTEL SPA www.astepubbliche.notariato.it

che il REVERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista



che per coloro che intendono effettuare le offerte in via telematica.

Le modalità di prescrizione dell'offerta dei documenti allegati, le modalità di trasmissione dell'offerta, il deposito e la transmissione dell'offerta al gestore della vendita telematica vengono effettuate nel rispetto degli artt. 12, 17, e 14 del D.M. 07/2015.

La soluzione venga versata su piano cartacea intessuto si postera il cui IVA è stato comunicato a questo Tribunale e verrà inserito nell'avviso d'asta da pubblicarsi.

Una per solito che non si avvalga della modalità telematica, vengono effettuate l'offerta su supporto analogico depositato presso il delegato e, la cauzione secondo le modalità dello stesso indicato.

Dispone, al termine della procedura ed il restante della vendita telematica, di attenerne alle disposizioni di cui agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 26 del D.M. 32/2015.

Authorizza il delegato ad avvalersi di tutti i strumenti e mezzi in possesso riferiti al gestore della vendita, per le operazioni necessarie allo svolgimento dell'asta telematica purché senza alcuna costituzionalità o illegittimità.

Il delegato (referente della procedura)

Un esempio di incarico:

Se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta sopra indicato procederà senza altro all'appigliazione all'unico offerente;

Se l'unica offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta, ma inferiore al prezzo base d'asta, procederà all'appigliazione all'unico offerente, salvo che sia stato proposta istanza di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore tenuto a norma dell'art. 588 b c.p.c.

Se in caso di pluralità di offerte procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del migliore offrente anche in caso di rinuncia di adesioni alla gara, nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia bisogno alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

In ogni caso, ove si sia stata presentata istanza di assegnazione e, nonché a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore tenuto a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professore/Il delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte la busta, della istanza di assegnazione se presente.

L'istanza di assegnazione può essere proposta dal creditore anche in favore di terzi ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c. e dello creditore, agli hypothecari cui rimanga affidato immobile, dovrà dichiarare al delegato entro 5 giorni dalla promissione del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo al volerlo prossimo.

Il verbale di gara verrà redatto secondo il disposto di cui all'art. 23 del D.M. 32/2015.

Dispone che il delegato provveda all'espletamento nell'arco di 24 mesi dalla comunicazione della presenza del delegato di ciascun esperimento d'asta a prezzo progressivamente abbassato di 1/4 (è di un mezzo per il quinto esperimento d'asta).

Il delegato riporterà sullo stesso quadro dell'Eseguente in corso di esperimento anche della chiusa vendita; risultante ad una relazione su tutta l'attività compiuta dal delegato; illustrando analiticamente le spese sostenute, il prezzo di vendita del primo e dell'ultimo esperimento d'asta; il valore complessivo dei crediti fondati su titolo esecutivo per cui si procede e degli altri crediti, anche di fini dell'eventuale chiusura anticipata dalla procedura ex art. 104 bis disp. art. o.p.c.; al fine del computo del numero degli esperimenti d'asta terzi ovvero anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 59/2012.

Il delegato avrà diritto cura di riportare agli atti al Giudice dell'espediente, anche prima del quinto esponente d'asta, ogni qualvolta il ricavato della vendita dell'immobile in sede di successiva asta consentirebbe di riacquisto esclusivamente i costi approssimativamente elencati nella procedura (comprensivi di spese di pubblicità, spese e composta del delegato, spese legali del difensore del creditore procedente o degli intervenuti, spese di CTU e di custodia) ed, in misura inferiore al 10%, i crediti per capitale ed interessi maturati dal precedente e dall'interventu.

Q) nell'ipotesi di vendita di più loti, esercere le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. Ap. 6, dove per effetto dell'aggiudicazione di uno o più loti sia stata già conquisita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, liberandone immediatamente a questo Giudice, le spese legali della procedura saranno versate dal professionista delegato professionalmente, tenuto conto per gli oneri degli avvocati dei valori medi di riferimento delle date in vigore;

H) ricevere o sottoscire la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

I) autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'appropriatario o dell'acquistuario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 582 comma 2^o c.p.c. provvederà direttamente a liquidare il versamento secondo quanto disposto);

J) un atto di rimessa ex art. 5/108 avanzata dal creditore fondiario, il quale dovrà depositare nella ripubblica del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), considerate le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione del gravante casuale, nonché per l'eventuale definitiva liberalizzazione del bene. Avendo tale attività da svolgere, il delegato epimergherà che l'imposta pari al 7,5% del prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatore direttamente al creditore fondiario e la restante pari al 2,5% dovrà essere versata sul conto della procedura;

M) effettuare la formalità di registrazione, trascrizione e validità catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni nel caso previsti per la comunicazione sui volontari di trasferimento, a) l'apposizione della timbria di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle lavorazioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;

N) predisporre, una volta compiuta le precedute operazioni, il progetto di distribuzione, anche parziale secondo il dispunto del notaiato art. 596 c.p.c. applicabile ai procedimenti iniziali dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016, depositando la cassetta. Quella non si posso provvedere ex art. 510 c.p.c., prima che non, a compiere gli atti conseguenti a quanto recita l'art. 596 c.p.c., riserva l'udienza per l'audizione delle parti in relazione al progetto.

Il delegato provvederà a richiedere al perito estimatore la nota illustrativa del compenso dovuto in relazione al prezzo d'aggiudicazione del bene nonché la nota del corrispondente del casuale, nello stesso confronto, egli provvederà ad inviare al giudice al Dna. della relativa liquidazione;

O) richiederà al giudice la revoca delle cauzioni versate dagli offertenzi non risultati aggiudicatari che vi abbiano provveduto fumile deposito sul conto del gestore stesso, il delegato provvederà inviare alla revoca agli offertenzi, non aggiudicatari delle cauzioni da lui ricevute. La revoca dovrà avvenire a favore del debituario.

Il delegato avrà cura di depositare entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ultimo giorno di vendita un rapporto risarcitorio. Infelice delle attività svolte, nonché i successivi rapporti risarcitoriali, di cui al comma 2 della d.l. 179/2012, secondo il modello elaborato in data 16.3.2017 e consultabile presso la Casselleria delle esecuzioni.

La mancata osservanza dei termini e delle direttive per lo sviluppo delle operazioni, sarà considerata come inadempienza di fatto della revoca dell'incarico ricevuto.

FORMALITÀ PUBBLICITARIE ED AVVISO DI VENDITA:

1) pubblicazione sul "Portale delle vendite pubbliche" del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 490 1^o comma disponendo che le spese per la pubblicità su detto portale, quantificate in euro 100 per singolo lotto inserito nel portale ministeriale, per ogni esponente di vendita sono a carico del creditore procedente che corre il relativo versamento a chi lo riceverà di avvenuto pagamento dello stesso verrà dello stesso depositato telematicamente in atti (avverrà presentando al Notaio delegato secondo le modalità dallo stesso indicato) entro il termine indicato dal delegato e comunque poi oltre 50 giorni prima dell'asta; con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul portale delle vendite istituzionali, per causa imputabile al creditore procedente o al medesimo intervenuto, munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del procedimento esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.;

Autovoto il delegato, nei avvocati di sostegno da lui scelti, preposto al riportamento dei dati sul P.V.P. purché senza ormai alcuno a carico della procedura e dell'aggiudicatore;

2) anche in richiesta del creditore procedente o di quello intervenuto munito di titolo esecutivo a comunque per gli immobili il cui prezzo base d'asta è superiore a € 100.000,00, e solo per il primo esponente l'asta pubblicazione per estrazione in termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, a cura del professionista delegato e con richiesta di emissione fattura a nome del creditore procedente, qui qualidono L'eo di Bergamo, con l'applicazione delle tariffe applicate a Edictum Finanziario Srl in accordo con la concessionaria; esso dovrà contenere i seguenti dati essenziali:

- A) Comune dove è situato l'immobile:
- B) Quartiere, frazione, località, ecc.
 - C) Via, piazza, ecc.
 - D) Tipologia (appartamento, terrazzo, villa, negozio, locanda, ecc.)
 - E) Caratteristiche (superficie, anni, piano, bilancio, ecc.)
 - F) Eventuali relazioni (bolzona, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.)
 - G) Condizioni (libero, occupato, da demolire da ristrutturare)
 - H) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, giusta, ecc.)
 - I) indicazione delle modalità di vendita sincrona ~~minima~~, rimontare del prezzo base per la vendita senza incarico e dell'aumento minimo;
 - J) Data, luogo ed ora della gara;
 - M) Numero R.G.R. della procedura;
 - N) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione, del professionista delegato quale referente della procedura, del custode, del gestore, del relativo portale e delle coordinate burografiche del gestore ova, variazione laddove effettuata in via telematica;
 - O) Indicazioni su dove riportare ulteriori informazioni;
 - P) pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita o copia della perizia con i relativi allegati, a scelta del creditore procedente, su almeno due dei seguenti portali nazionali elencati nella sezione "Vendite giudiziarie" del sito ufficiale del Tribunale di Bergamo www.tribunale.bergamo.it, regolamento inseriti all'interno ministeriale come previsto dal DM 31/10/2006 in un termine non inferiore a quattordici giorni prima della data fissata per la vendita su www.uscavisi.it; www.campania.it; www.creditecnicodigitaria.it; a cura di Edicom Finance Srl o www.uscavisi.it; a cura di F2i.net engineering Srl o www.uscavisi.it; a cura di Aste on Line Snc o www.uscavisi.it; a cura di Aste Giudiziarie In Line SpA o www.uscavisi.it; www.uscavisi.it; e www.uscavisi.it; a cura di Astatelecom SpA; La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata dal risiedente direttamente al sito Internet preceduto assieme alla documentazione già epurata dei dati sensibili;
 - Q) pubblicazione sul sito www.cdn.it o www.immobiliare.it ovvero a scelta del creditore procedente su altro sito immobiliare commerciale equivalente;
 - R) pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sul quotidiano specializzato "Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo sito presso Rivista Aste Giudiziarie a cura di Edicom Finance Srl ovvero a scelta del creditore procedente su altre riviste nazionali specializzate e relativo sito press locale;
 - S) invio di una notifica ai soggetti potenzialmente interessati residenti nelle vicinanze dell'immobile in vendita attraverso il servizio Postal Target a cura di Ediservice Srl ovvero a scelta del creditore procedente su altro servizio postale dedicato alla comunicazione delle vendite giudiziarie;
 - T) per i beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 250.000,00 sul portale Internazionale multilingue, www.uscavisi.com e www.uscavisi.it; a cura di Aste on Line Snc;
 - U) per beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 500.000,00 l'estatto di vendita andrà pubblicato anche sul quotidiano nazionale di economia "Salvo Ciro" alle tabelle riservate da Edicom Servizi al Tribunale di Bergamo;
- La documentazione con le relative richieste di pubblicazione potrà essere inviata dal professionista delegato referente della procedura, con unica richiesta, al singolo gestore preceduto per l'esecuzione della pubblicità, previo invio della bozza del bando al creditore procedente per le opportune verifiche. Detto gestore provvederà poi a fornire al professionista delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione.

Assegna al professionista delegato un fondo spese perf ad € 500,00 oltre I.V.A. posto a carico del creditore proprietario _____ da versarsi entro 60 giorni da oggi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bergamo, il

23/2/18

Il Cancelliere

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI BERGAMO
VERSIONE 10/04/2018

OGGI, *25 LUG. 2018*

